

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-*bis*
n. 22

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore DEL VECCHIO)

approvata nella seduta del 9 novembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL
MERCATO E ALL'USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI
(COM(2010) 473 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 473 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento:

– ha lo scopo di vietare la vendita al pubblico di certe sostanze chimiche che presentano un grado di concentrazione superiore a determinate soglie di riferimento, al fine di ridurre il rischio di un loro uso illecito per la fabbricazione di ordigni artigianali, spesso utilizzati da terroristi e altri criminali per compiere attentati;

– avrebbe come effetto anche l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, evitando che le differenze normative possano agevolare gli acquisti delle sostanze in oggetto per fini illeciti e possano incidere negativamente sugli scambi transfrontalieri e sulle altre attività economiche dei produttori e degli altri operatori del settore;

– consentirebbe, comunque, l'uso o la commercializzazione delle sostanze in oggetto, a fini professionali, dietro rilascio di licenza emessa da uno Stato membro;

– presenta, infine, un impatto economico contenuto, in quanto l'uso non professionale dei precursori rappresenta solamente l'1,5 per cento del consumo totale a livello europeo delle sostanze chimiche in questione,

tenuto, altresì, conto che l'intendimento di limitare la disponibilità di sostanze chimiche potenzialmente utilizzabili per la fabbricazione artigianale di ordigni esplosivi, in analogia a quanto previsto per i materiali di uso duale (*dual use*), suscettibili di essere impiegati anche a scopi militari, è altamente condivisibile ed in linea con la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali, per l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di precursori di esplosivi e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti non può essere raggiunto dai soli Stati membri;

la proposta risulta, infine, conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita alle misure necessarie al perseguimento degli obiettivi di sicurezza, consentendo l'uso o la commercializzazione delle sostanze in oggetto, a fini professionali, previo rilascio di licenza emessa da uno Stato membro.

